

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1995

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12, 13 e 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 3295/94 ha introdotto alcune regole comuni allo scopo di vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo;

considerando che è opportuno definire i mezzi di prova del diritto di proprietà intellettuale richiesti nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino di detto regolamento;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3295/94, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione qualsiasi informazione utile per la sua applicazione e che la Commissione comunichi le informazioni agli altri Stati membri; che è opportuno fissare le modalità relative alla procedura di scambio di dette informazioni;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 3295/94 (in prosieguo « il regolamento di base », possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare il diritto stesso le persone fisiche e le persone giuridiche; sono comprese tra queste ultime le società di gestione collettiva il cui unico scopo, o uno degli scopi principali, consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore.

Articolo 2

La prova da cui risulta che il richiedente è titolare di uno dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, da inoltrare in occasione della

presentazione della richiesta d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del medesimo, è la seguente:

- a) quando sia il titolare stesso del diritto a presentare la richiesta:
 - per quanto riguarda i diritti che formano oggetto di una registrazione o, eventualmente, di un deposito (diritto di marchio di fabbrica o commerciale o diritto relativo ai disegni o modelli registrati), una prova della registrazione da parte dell'ufficio interessato o del deposito;
 - per quanto riguarda il diritto d'autore, i diritti connessi o il diritto relativo ai disegni e modelli non registrati, o non depositati, qualsiasi tipo di prova che documenti la sua qualità di autore o di titolare originario;
- b) quando la domanda sia presentata da ogni altra persona autorizzata a utilizzare uno dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, oltre alle prove previste alla lettera a) del presente articolo, il titolo in forza del quale la persona è autorizzata a utilizzare il diritto in questione;
- c) quando la richiesta sia presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, oltre alle prove previste alle lettere a) e b) del presente articolo, una prova del suo potere d'agire.

Articolo 3

Tra le informazioni utili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento di base, figurano in particolare gli elementi che costituiscono una caratteristica della merce, quali il valore e la confezione, nonché gli elementi che consentono di differenziarla dalla merce per la quale esiste un diritto di protezione. Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino tali informazioni devono essere il più dettagliate possibile per consentire alle autorità doganali di identificare efficacemente e senza eccessivo onere di lavoro le spedizioni sospette, in base al principio dell'analisi dei rischi.

Articolo 4

Quando viene presentata, prima dello scadere del termine di tre giorni, una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base, i termini dell'articolo 7 dello stesso regolamento decorrono dalla data di ricevimento della domanda d'intervento.

Qualora sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci conformemente all'articolo 4 del regolamento di

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 19.

base, l'autorità doganale informa immediatamente il dichiarante.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro comunica sollecitamente alla Commissione le informazioni concernenti:

- a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adotta per l'applicazione del presente regolamento. Esso comunica eventualmente alla Commissione anche le disposizioni della propria normativa nazionale che ostano all'informazione del titolare di cui agli articoli 6, paragrafo 1, secondo comma, e 8, paragrafo 3 del regolamento di base;
- b) il servizio competente in seno all'autorità doganale, incaricato di ricevere ed esaminare la richiesta scritta del titolare del diritto, di cui all'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di base.

2. Per consentire alla Commissione di seguire l'effettiva applicazione della procedura stabilita dal regolamento di base e di elaborare, al momento opportuno, la relazione di cui all'articolo 15, ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- a) alla fine di ogni anno civile, l'elenco di tutte le domande scritte di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, indicando il nome e l'indirizzo del titolare, una breve descrizione della merce e, all'occorrenza, del marchio, nonché l'esito della richiesta;
- b) alla fine di ogni trimestre, un elenco dei casi dettagliati per i quali è stata sospesa la concessione dello svincolo

o si è proceduto al blocco. Le informazioni da fornire per ciascun caso comprendono, in particolare:

- il nome e l'indirizzo del titolare del diritto, una breve descrizione della merce e, all'occorrenza, del marchio, e
- la posizione doganale, il paese di provenienza o di destinazione, la specie, la quantità e il valore dichiarati delle merci che hanno formato oggetto della sospensione della concessione dello svincolo o del blocco, nonché la data di tale sospensione o di tale blocco.

3. La Commissione comunica nella forma appropriata a tutti gli Stati membri le informazioni che riceve a norma del presente articolo. Le informazioni relative ai casi di cui al paragrafo 2, lettera b) sono trasmesse dalla Commissione trimestralmente a tutti gli Stati membri.

4. Le informazioni comunicate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini degli obiettivi stabiliti dal regolamento di base.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione è abrogato con effetto a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione